

occupa già da qualche tempo, col ministro dell'agricoltura e commercio, per vedere se vi siano altri modi migliori da usarsi nell'alienazione di questi beni, che non sia la pura e semplice vendita.

Quindi nuovamente io propongo alla Camera di dare un voto favorevole a questa legge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Battaglia.

BATTAGLIA. Il contratto enfiteutico, accompagnato dal patto della reuiuibilità, e sciolto dai diritti dominicali di preferenza, non inceppa per nulla la proprietà.

Il laudemio è un patto addietto, non un patto legittimo dell'enfiteusi, e però può non convenirsi.

Così avremo tutto il beneficio dell'enfiteusi, di cui i preopinanti hanno largamente parlato; così la proprietà sarà divisa fra gente povera, che non ha mezzi per comprare, ma mezzi per migliorare; così le popolazioni saranno felici e fortunate di trovarsi nella posizione di avere una proprietà che non hanno avuta mai, e che hanno guardata nelle mani dei ricchi.

Tutti gli altri patti del contratto enfiteutico non servirebbero alla facile consecuzione del canone in favore del direttore.

Quindi io prego la Camera ed insisto perchè si accetti l'ordine del giorno già dianzi proposto.

PRESIDENTE. Non c'è ordine del giorno in questo senso, perchè quello stato testè presentato dal deputato Maresca non fu appoggiato dalla Camera, forse perchè non era semplicemente diretto ad introdurre l'enfiteusi, ma era ancora accompagnato da altre condizioni che non hanno trovato appoggio in quest'Assemblea. Quindi, di ordini del giorno non ve n'ha alcuno, e non rimane perciò che a passare alla discussione degli articoli.

Darò pertanto lettura dell'art. 1° del progetto di legge...

TORRIGIANI, relatore. Ma al banco della Commissione era pervenuto un ordine del giorno firmato dai signori deputati Allievi e Colombani, e la Commissione, per quanto mi consta, non vi era contraria.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani, nel mandare quest'ordine del giorno, ha però dichiarato che non intendeva di proporlo, salvochè nel caso che se ne fosse presentato qualche altro nel senso di valersi dell'enfiteusi.

Ora, siccome ciò non avvenne, io, a tenore della dichiarazione fatta da chi sottoscrisse quel primo ordine del giorno, non posso più tenerne conto e metterlo ai voti.

TORRIGIANI, relatore. Il deputato Allievi, che aveva pure presentato questo stesso ordine del giorno al banco della Commissione, non ha fatto questa riserva.

COLOMBANI. In effetto, io ho presentato quell'ordine del giorno dicendo che il mio solo scopo era quello di tropcare una quistione inutile nel caso che la si fosse ripresentata. In caso contrario, io pregava il presidente di cancellare il mio nome da quella proposta. Vi resta però il nome del deputato Allievi, il quale dirà se intenda proporre quell'ordine del giorno in nome proprio.

LEARDI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Qui non mi pare che vi sia luogo a fatto personale di sorta.

LEARDI. Domandai la parola non già per quello che abbia detto testè il preopinante, ma per cosa avvenuta prima nel corso della discussione. Non sarà che una breve dichiarazione. La Camera sa che non soglio abusare della sua pazienza.

PRESIDENTE. Faccia presto.

LEARDI. Ubbidirò il signor presidente.

Dichiaro adunque che io non ho combattuto la legge, come ha detto uno fra gli onorevoli preopinanti, nè ho proposto alcun ordine del giorno. Io ho bensì parlato di enfiteusi, ma non nel senso che i legali attribuiscono a questa parola; ma piuttosto ad un modo di vendita *sui generis*, col quale si possa ottenere che, o coll'interesse del capitale, come si usa nel credito agrario, si ammortizzi il capitale stesso, o si ponga l'enfiteuta in una specie di economica necessità di redimersi dal canone pattuito.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi insiste perchè si metta ai voti la risoluzione da lui proposta?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 4, poichè questa risoluzione può venire dopo la legge, anzi è più regolare metterla in deliberazione in fine, perchè parla di un'approvazione la quale ora non è ancora data dalla Camera.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge, e vidimata dal ministro delle finanze. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. L'alienazione si farà col mezzo dell'asta pubblica nel prezzo che verrà determinato dal ministro delle finanze, previa perizia descrittiva e stimativa di ciascuna proprietà, senza riguardo al valore attribuito nella tabella suindicata. »

« Tuttavia i beni, il cui valore di perizia non ecceda le lire quattromila, potranno essere alienati per *licitazioni private*, da sperimentarsi ne' luoghi ove que' beni si trovano, di conformità al disposto dell'articolo 24 della legge 13 novembre 1859, numero 3747, e nelle forme prescritte agli articoli 120 e 135 del successivo regolamento approvato con regio decreto 7 novembre 1860.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere per trattativa privata gli stabili che figurano ai numeri 533, 534, 535, e gli altri ai numeri 506, 507 e 526. »

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Il presente disegno di legge dichiara che i beni saranno venduti all'asta; io prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se è nella sua intenzione che quest'asta si eserciti in guisa che i beni siano divisi nel maggior modo possibile, acciocchè si facilitino i mezzi di acquisto e la proprietà si ripartisca.

Io domando altresì se sarebbe nelle sue intenzioni di agevolare l'operato medesimo anche con un altro espediente, quello cioè di lasciare per un breve tempo, tempo compatibile col bisogno delle finanze, il prezzo in mano dei compratori; il quale espediente inteso, come io diceva, colle esigenze delle finanze, non toglierà nemmeno il beneficio di esigere più presto i capitali, agevolerà il pagamento ai compratori e quindi moltiplicherà le offerte. E, siccome si formeranno tante partite di credito fruttifero che si potranno vendere a piacere, nutro fiducia che l'onorevole ministro per la finanza troverà largo modo di alienarle, avvegnachè nulla sia più sicuro che un credito fondato sulla proprietà fondiaria.

BASTOGI, ministro per le finanze. L'osservazione stata fatta dall'onorevole Panattoni intorno alla ripartizione o divisione delle terre demaniali da alienare deriva forse da che egli non ha preso in esame le tabelle che furono già pubblicate, e dalle quali si rileva come la divisione di queste terre sia fatta in modo che l'uomo fornito anche di scarsi capitali ci possa concorrere; cosicchè credo che le tabelle rispondano meglio che io non potrei con parole ai desiderii dell'onorevole Panattoni.